



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

Verona,

Pagina 1/12

Al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto  
Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA (VE)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Villa Bartolomea  
Corso A. Fraccaroli, 70  
37049 VILLA BARTOLOMEA (VR)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V.  
Via A. Dominutti, 8 – 37135 VERONA (VR)

Al Soprintendente della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza  
Piazza San Fermo, 3 – 37121 VERONA (VR)

Al Direttore del Consorzio di Bonifica Veronese  
Strada della Genovesa, 31/E – 37135 VERONA (VR)

Al responsabile dell'ufficio Prevenzione Incendi del Comando Vigili del Fuoco di Verona  
Via Polveriera Vecchia, 12 – 37134 VERONA (VR)

Al responsabile di Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Orientale  
Via D. Valeri, 23 – 35131 PADOVA (PD)

Al Prefetto di Verona  
Via Santa Maria Antica, 1 – 37121 VERONA (VR)

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo  
responsabile del servizio  
responsabile dell'U.O.  
responsabile del procedimento  
telefono  
e-mail  
web

Via Franceschine, 10 – 37122 Verona  
Michele Marchi  
Michele Marchi  
Michele Marchi  
045 9288806  
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it  
web.provincia.vr.it

rif. protocollo n.  
codice fiscale 00654810233  
partita IVA 00654810233  
allegati n.  
file II contr istruttorio  
Villa Bioenergia.odt



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 2/12

**Oggetto:** Contributo istruttorio al procedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e di produzione di energia elettrica sito in loc. Serragli n. 1 nel comune di Villa Bartolomea e gestito da Villa Bioenergie s.r.l..

Con nota n. 348162 del 5 agosto 2022<sup>1</sup> la Regione del Veneto ha chiesto a questa Provincia *“relativamente all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che confluisce nell'autorizzazione unica, ... di far pervenire il proprio contributo istruttorio comprensivo delle relative prescrizioni e conforme ai requisiti della disciplina di settore in materia di gestione rifiuti”*.

Con nota del 22 agosto 2022<sup>2</sup> questa Provincia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio al procedimento di autorizzazione unica in parola.

Con nota n. 421506 del 13 settembre 2022<sup>3</sup>, a seguito della ricezione della nota n. 78728 del 6 settembre 2022 di A.R.P.A.V., la Regione del Veneto ha chiesto a questa Provincia *“di trasmettere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, una revisione del contributo inviato, con la precisazione degli aspetti evidenziati da ARPAV, considerando altresì gli aspetti di cui all'art. 25 della LR 3/2000 per la modifica connessa alla linea R3 di produzione del biometano”*.

Con riferimento a quanto sopra citato, richiamo il contenuto della precedente nota provinciale del 22 agosto 2022 ed in particolare le considerazioni circa il mancato recupero della anidride carbonica prodotta dal trattamento del biogas ed all'opportunità di valutare l'adozione di un unico provvedimento considerando nel complesso tutto lo stabilimento.

Quanto alla specifica richiesta della nota regionale del 13 settembre 2022, per comodità riporto di seguito l'intero contributo istruttorio della Provincia di Verona integrato come richiesto, sempre formulato nella forma di Quadro prescrittivo.

Evidenzio che quanto comunicato dalla ditta in data 13 settembre 2022<sup>4</sup> circa i *“quantitativi massimi in deposito ... dei rifiuti prodotti dall'attività”*, in particolare l'indicazione di stoccare tali rifiuti tramite deposito temporaneo, è in contrasto con quanto prescritto da A.R.P.A.V. al punto 1, lettera g, del proprio contributo istruttorio e pertanto ritengo debba essere chiarita prima della conclusione del procedimento autorizzativo.

Realizzazione delle opere ed avvio dell'impianto.

1. la realizzazione delle modifiche sostanziali oggetto del presente parere ed il successivo esercizio dell'impianto di recupero devono essere conformi a quanto previsto dagli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 3/2000<sup>5</sup>;
2. i lavori di allestimento dell'impianto, limitatamente alle modifiche sostanziali oggetto del presente parere, dovranno iniziare entro dodici mesi e la messa in esercizio dovrà avvenire entro trentasei mesi dalla data del presente provvedimento. In caso di mancato rispetto di tali termini, salvo

1 Acquisita al n. 39726 dell'8 agosto 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

2 Iscritta al n. 41822 del 22 agosto 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

3 Acquisita al n. 45764 del 13 settembre 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

4 Con nota acquisita al n. 46060 del 13 settembre 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

5 Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 3/12

proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;

3. i serbatoi di deposito delle materie prime liquide dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e, se previsti, dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati;
4. le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati;
5. l'avvio dell'impianto sarà preceduto dall'invio alla Regione del Veneto, almeno cinque (5) giorni prima della data prevista, di una comunicazione recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e dalla quale risulti:
  - la data di avvio dell'impianto;
  - il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto stesso;
6. le eventuali opere relative alle aree di stoccaggio devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto; il relativo certificato di collaudo dovrà essere trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere;
7. unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere di cui sopra, dovrà essere consegnata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>6</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>7</sup> e del 13 giugno 2014<sup>8</sup>):
  - polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento; ogni successivo rinnovo dovrà essere inoltrato alla Provincia territorialmente competente entro tre mesi dalla scadenza;
  - polizza fidejussoria assicurativa/bancaria redatta secondo lo schema predisposto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014;

L'efficacia del provvedimento di autorizzazione unica è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie. Ai sensi di quanto stabilito dalla d.G.R.V. n. 2721/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto, la ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno sei (6) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione unica deve intendersi sospesa senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione.

L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC Inquinamento deve essere presentata alla Provincia di Verona ad ogni rinnovo della stessa.

- 6 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).
- 7 Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.
- 8 Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 4/12

In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, entro il termine di trenta (30) giorni dalla decadenza della certificazione stessa, la ditta è tenuta ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione.

La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo/adequamento delle garanzie finanziarie comportano l'automatica sospensione del provvedimento di autorizzazione unica;

8. entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza della ditta, deve essere trasmesso alla Regione del Veneto il collaudo tecnico-funzionale redatto ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge regionale n. 3/2000;
9. entro sessanta (60) giorni dall'avvio dell'impianto la ditta Villa Bioenergie s.r.l. deve eseguire un'indagine fonometrica, a impianto pienamente operativo, al fine di verificare le previsioni modellistiche ed il rispetto dei limiti assoluti e differenziali acustici, trasmettendo i risultati con il collaudo funzionale dell'impianto;

Gestione generale dell'impianto

10. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006<sup>9</sup>;
11. assicurare la completa separazione fisica dell'impianto con il limitrofo impianto di Fertitalia srl. Sia all'interno del capannone che all'esterno completando la recinzione perimetrale (qualora non si propendesse per una unica autorizzazione);
12. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
13. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del controllore indipendente dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto ed al Dipartimento provinciale di Verona di A.R.P.A.V., accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
14. la gestione dell'impianto dovrà garantire il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature preposte al monitoraggio (in continuo e non) dei parametri di processo;
15. i controlli previsti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato progettato ed in relazione alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e nelle condizioni di esercizio più gravose;
16. con l'evolversi della tecnologia adottata nel processo produttivo e delle conoscenze scientifiche, dovranno essere adottate tecniche efficienti ed efficaci al fine di perseguire l'utilizzo di sostanze meno pericolose, il recupero ed il riciclo delle sostanze emesse, la riduzione dei rifiuti e dei consumi di acqua;

---

<sup>9</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006).





**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 5/12

17. assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di informazione e formazione che dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali, effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione, effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.  
Attuare inoltre programmi di aggiornamento soprattutto in occasione dell'eventuale introduzione di differenti attrezzature/procedure;
18. in relazione al potenziale rischio esplosione dovuto alla presenza di gas, la ditta dovrà provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.  
Ai sensi dell'articolo 296 del d.lgs. n. 81/2008<sup>10</sup>, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0, 1, 20, 21 ai sensi dell'Allegato XLIX devono essere sottoposte alle verifiche previste ai capi II e IV del d.P.R. n. 462/2001<sup>11</sup>;
19. in generale, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242/2010<sup>12</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.  
Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente alla Regione del Veneto ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;
20. condurre l'impianto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata in sede di istanza e alla normativa vigente, senza creare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Deve inoltre dimostrare

<sup>10</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006).

<sup>11</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" e s.m.i. (d.P.R. n. 462/2001).

<sup>12</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 6/12

di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività, sia in condizioni di regime ordinario che in caso di anomalie, si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti;

21. comunicare tempestivamente a Regione, Provincia, A.R.P.A.V. e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore deve attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute, l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni è sospeso fino a che la conformità non è ripristinata. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto;
22. mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti, ivi compreso il sistema di regolazione della combustione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione al fine di prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente. Gli impianti devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle operazioni di controllo e delle manutenzioni programmate e straordinarie su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento.

La manutenzione degli impianti deve essere conforme a quanto indicato al punto 2.1.14 *Manutenzione dell'impianto* ed al punto 4 *Aspetti ambientali associati alle attività/Sezioni dell'impianto e loro modalità di gestione della Relazione Tecnica rev. 1 (tab. 2.3)*;

23. eseguire regolari trattamenti di demuscazione e derattizzazione, che dovranno risultare da apposito registro da esibirsi all'autorità di controllo;
24. conservare presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda nonché copia del provvedimento autorizzativo, delle sue eventuali modifiche e della documentazione di progetto;
25. fornire agli organi di controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto;
26. l'impianto di illuminazione esterno dovrà rispettare quanto prescritto dalla l.r. n. 17/2009<sup>13</sup> in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazione per esterni;

---

<sup>13</sup> Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17, "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" e s.m.i. (l.r. n. 17/2009).



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 7/12

27. in caso di dismissione dell'impianto deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. La ditta dovrà comunicare a Regione, Provincia, Comune ed A.R.P.A.V. la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni;

Gestione rifiuti

28. conferire in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici di seguito riportata:

codice EER	descrizione
20.01.08	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (verde urbano)
20.03.02	Rifiuti dei mercati

29. i rifiuti conferiti in impianto potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>14</sup>:

<b>R3</b>	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
<b>R12</b>	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 <sup>15</sup>
<b>R13</b>	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

30. la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti (potenzialità fiscale) è fissata in 36.000 Mg/anno;
31. la quantità massima di rifiuti non pericolosi in ingresso è pari a 480 Mg, pari a circa 600 m<sup>3</sup>;
32. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

<sup>14</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>15</sup> In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R.1 a R.11.



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 8/12

33. i rifiuti in ingresso dovranno avere le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della d.G.R.V. n. 568/2005<sup>16</sup> e ne dovrà essere specificata la provenienza, con riferimento alla definizione di rifiuto urbano;
34. qualora un carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo entro le 24 ore alla Regione del Veneto e Dipartimento provinciale di Verona di A.R.P.A.V., nonché alla Provincia territorialmente competente rispetto al produttore dei rifiuti, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione e le motivazioni della mancata accettazione dei rifiuti;
35. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria di progetto agli atti della Regione del Veneto; le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione e riportante codice area e EER stoccabili.
36. lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
37. rispettare, per i rifiuti prodotti dall'impianto e provenienti da operazioni di manutenzione dell'impianto e dei macchinari o da uffici ed altre attività di servizio, i limiti del deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 152/2006;
38. nel caso di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato;
39. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere stoccati in aree dedicate e chiaramente identificate per essere poi conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni;
40. assicurare che la produzione avvenga in conformità alle modalità previste nella relazione di progetto, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari a impedire fenomeni di impatto ambientale e in particolare la formazione di emissioni moleste;
41. il biometano prodotto e destinato all'immissione nella rete gestita da SNAM Rete Gas S.p.A. deve essere conforme all'articolo 3 del d.m. 02/03/2018<sup>17</sup>, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021<sup>18</sup>;

---

<sup>16</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 "Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 – Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica" (d.G.R.V. n. 568/2005).

<sup>17</sup> Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti" (d.m. 02/03/2018).

<sup>18</sup> Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e s.m.i. (d.lgs. n. 199/2021).





**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 9/12

Emissioni in atmosfera

42. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
43. il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria delle aree adibite al trattamento dovrà essere mantenuto costantemente in funzione, garantendo all'interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l'esterno;
44. assicurare periodiche operazioni di ordinaria manutenzione programmata al fine di garantire una corretta funzionalità del biofiltro mantenendo l'idoneo grado di umidità del letto filtrante ed effettuando se necessario un più frequente ricambio del letto filtrante stesso secondo il piano di controllo e manutenzioni ed in considerazione di quanto indicato al paragrafo 6.2 dell'Allegato 1 della d.G.R.V. n. 568/2005; copia di tale documentazione sarà tenuta presso la sede dell'impianto;  
Il sistema fisso di irrigazione del biofiltro dovrà essere mantenuto in efficienza e si dovrà provvedere ad adeguate bagnature per mantenere attiva tutta la massa del biofiltro anche nei periodi più caldi;
45. assicurare che i mezzi all'ingresso e all'uscita dell'impianto che emanano odori sgradevoli, siano accuratamente coperti e in condizioni generali di pulizia buone. Gli automezzi utilizzati per il trasporto del compost non devono essere imbrattati da altri materiali che emanano odori (es. letame, liquami ecc.);
46. verificare l'efficienza del sistema di trattamento dell'aria esausta con analisi semestrali in entrata e in uscita dal biofiltro, con i seguenti parametri e limiti:

<i>Parametro</i>	<i>valore limite (mg/mc)</i>
polveri totali	5
ammoniaca	20
acido solfidrico (H <sub>2</sub> S) e mercaptani	5
TVOC	25
47. i valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi;
48. i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione devono essere quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, comma 17, del medesimo decreto, fatte salve le indicazioni contenute nel piano di monitoraggio e controllo;
49. per l'impianto di cogenerazione sono confermati i limiti e le prescrizioni previsti dalla D.G.R.V. n. 738 del 13 marzo 2010<sup>19</sup>;
50. i periodi di funzionamento della torcia di emergenza devono essere registrati su apposito registro da tenere presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo;

<sup>19</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 738 del 15 marzo 2010 "Ditta VILLA BIOENERGIE Srl Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica alimentato a biogas da 900 kWe in Comune di Villa Bartolomea (VR). D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 152/2006 - L.R. 11/2001" (d.G.R.V. n. 738/2010).



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 10/12

51. fino all'emanazione dell'apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, il campionamento si intende riferito alla media di tre misure la cui durata dei singoli prelievi specifici per inquinanti, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nei singoli metodi di prova UNI e manuali UNICHIM;
52. i metodi di campionamento, analisi e criteri sono quelli richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti. I rapporti di prova devono contenere almeno le seguenti informazioni:
  - identificazione del punto di emissione, estremi autorizzazione e tipo di impianto;
  - metodo di campionamento e di analisi utilizzati;
  - per ogni prelievo: data, ora inizio e fine campionamento;
  - temperatura dell'aeriforme al prelievo, espressa in °C;
  - parametri dell'effluente nel condotto: O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, umidità e velocità media del flusso;
  - portata aeriforme effettiva (m<sup>3</sup>/h) e portata normalizzata (Nm<sup>3</sup>/h - 0°C - 101,323 kPa);
  - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - flusso di massa degli inquinanti espressa in kg/h;
  - valore medio degli inquinanti risultante dai tre prelievi e confronto dei dati di analisi ottenuti con i limiti autorizzati;
  - condizioni operative dell'impianto;
53. utilizzare, per la realizzazione delle analisi sul biofiltro, una cappa dotata di apposito foro normalizzato. Per consentire la verifica delle emissioni anche da parte delle autorità di controllo, il biofiltro e i camini dovranno essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo delle emissioni, in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
54. garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito;
55. effettuare verifiche, della funzionalità del sistema attraverso la misura in Unità Olfattometriche (Norma UNI EN 13725) con il seguente valore limite: 500 uoE/m<sup>3</sup>;
56. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
57. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 11/12

Rumori

58. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica del territorio e, se più restrittivi, quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente, verificandoli con opportune misure con frequenza triennale, fatte salve eventuali deroghe concesse dal Comune di Villa Bartolomea;
59. dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche significative del ciclo produttivo o delle attrezzature, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della legge n. 447/1995<sup>20</sup>;

Gestione delle acque

60. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
61. le acque di processo e i digestati dovranno essere raccolte e stoccate nelle apposite vasche/cisterne e utilizzate prioritariamente nei processi. Il rilancio dei percolati e colatici derivanti dalla linea acque e destinati ad essere riutilizzate nel processo dovrà essere eseguito in funzione delle necessità di umidificazione e non in base alla necessità di abbassare il livello dei contenitori ed eventuali eccedenze dovranno essere smaltite in impianti autorizzati in conformità alle norme in materia di rifiut. I dati delle misure del liquido utilizzato nel processo sarà annotato periodicamente sul quaderno di manutenzione;
62. le vasche di raccolta dei percolati dovranno essere separate dalle restanti;
63. le vasche di sedimentazione di rilancio e i vari collegamenti dovranno garantire adeguata tenuta idraulica al fine di tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento;
64. deve essere garantito il deflusso regolare delle acque scaricate nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
65. comunicare tempestivamente ad A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi negli impianti di trattamento e nella fognatura delle acque reflue. Non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento e richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora gli stessi presentino caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o a darne comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate anche a seguito di ampliamento, ristrutturazione e/o trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
66. lo scarico dei servizi igienici dell'area uffici/spogliatoi è ammessa previo trattamento di chiarificazione con le modalità indicate nel progetto e autorizzate dal Comune con l'autorizzazione n. 1/2022, per la quale dovrà essere richiesta la volturazione alla ditta Villa Bioenergie s.r.l.. I suddetti scarichi rimangono indipendenti e i bottini dovranno essere smaltiti in conformità alle norme.

---

<sup>20</sup> Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. (legge n. 447/1995).



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione ambientale – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 12/12

- Dovrà essere garantita una manutenzione almeno semestrale;
67. le acque di lavaggio degli automezzi dovranno essere raccolte e trattate nel rispetto della normativa;
68. dovrà essere evitata la proliferazione di insetti derivanti dal ristagno anche di modeste quantità di liquido.

Distinti saluti.

Il dirigente  
dott. Paolo Malesani  
(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD<sup>21</sup>)

---

<sup>21</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).